



Decreto Dirigenziale n. 47 del 11/09/2014

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 81 - DATORE DI LAVORO

U.O.D. 3 - UOD Unità tecnica di Presidio e Coordinamento sedi territoriali

Oggetto dell'Atto:

REVOCA D.D. N. 65 DEL 25/7/2012 E RISOLUZIONE CONTRATTO CO/2013.005 DEL 19/3/2013 SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETA' SE.CO.IT. SRL - NAPOLI

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) che il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. stabilisce, tra l'altro, che il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro;
- b) che tra gli agenti cancerogeni o mutageni potenzialmente pericolosi è sicuramente da annoverare l'amianto;
- c) che il Decreto 6 settembre 1994, adottato dal Ministero della Salute, detta le disposizioni normative e le metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n°257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- d) che tale decreto, tra l'altro, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti a tale agente;
- e) che il Responsabile per l'amianto, designato dall'Ufficio del Datore di Lavoro ai sensi del citato D.M., ha provveduto a redigere una scheda conforme all'allegato 5 di detto provvedimento per tutti i siti dell'Amministrazione regionale ove è presente Materiale Contenente Amianto, indicando per ciascuno di essi le misure di controllo e manutentive da attuare;
- f) che, dalle schede redatte, risulta che presso il Vivaio "Fizzo" di Bucciano (BN) e presso il C.O.T. di San Salvatore Telesino (BN), afferenti al Settore T.A.P. Foreste di Benevento, vi sono manufatti in cemento-amianto (lastre di copertura in eternit, canna fumaria etc.), dei quali il Responsabile suggerisce la rimozione;
- g) che ai sensi dell'art. 246 del Capo III - *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto* - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, l'Ufficio del Datore di Lavoro ha ritenuto di procedere alla bonifica dei siti citati mediante la rimozione e smaltimento del MCA ivi esistente;
- h) che, ai sensi dell' art. 256 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) che, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, "*per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*"
- j) che in data 20.08.2012 si è proceduto al sorteggio di n. 5 ditte da invitare alla procedura, mediante estrazione dall'elenco delle Ditte iscritte nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, qualificate, nella sezione Campania, per la categoria "10A: *attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi*"
- k) che le ditte sorteggiate sono risultate le seguenti:
 1. NA/000347 - ECOLOGIA RUSSO E FIGLI S.R.L. – Mirabella Eclano (AV);
 2. NA/010673 - SMIN S.R.L. – Pozzuoli (NA);
 3. NA/010442 - TECNOPUR S.R.L. - Napoli;
 4. NA/001587 - TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. – Pompei (NA);
 5. NA/000187 - S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. - Napoli;
- l) che in pari data 20.08.2012, con note prot. nn. 622424 – 622427 – 622429 – 622430 e 622434, si è proceduto a richiedere alle citate ditte preventivo per l'effettuazione dei lavori di rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto esistente presso i siti di Bucciano e San Salvatore Telesino;
- m) che il termine entro il quale far pervenire le offerte veniva fissato al 30.08.2012;
- n) che entro detto termine facevano pervenire offerta le seguenti ditte:
 1. S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L.;
 2. h. 2. SMIN S.R.L.;
- o) che la ditta S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. presentava la migliore offerta, proponendo di eseguire tutte le lavorazioni necessarie alla bonifica del materiale contenente amianto esistente presso i siti in premessa per la complessiva somma di € 5.900,00 oltre I.V.A, rispetto a quella della Ditta SMIN srl, pari a € 8.000,00 oltre IVA;

- p) che, con D.D. n. 65 del 25/07/2012, i lavori in parola per l'esecuzione dell'intervento di bonifica da Materiale Contenente Amianto per i siti del Settore Foreste di Benevento "Vivaio Fizzo di Bucciano" (BN) e "C.O.T. di San Salvatore Telesino" (BN) - CIG: Z6706319F0 – venivano affidati alla ditta S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. con sede legale in Via G. Porzio, 4 – C.D.N. Is. G/2 – 80143 Napoli– C.F. e P.I. 05455230633;
- q) che, con contratto prot. n. CO/2013.005 del 19/3/2013, la Società S.ECO.IT Servizi Ecologici Italiani s.r.l., con sede in Napoli, si è obbligata ad eseguire i lavori per un ammontare di € 5.900,00 oltre € 200,00 per oneri di interferenza ed IVA al 21% per un totale complessivo di € 7.381,00 oltre agli obblighi di esecuzione;
- r) che la società S.ECO.IT srl avviava le procedure tecniche amministrative preliminari all'inizio lavori con l'invio del Piano di lavoro per il rilascio del N.O. da parte dell'ASL di Benevento in data 12/7/2013 prot. n. 101208;

CONSIDERATO

- a) che con nota n. 131653 del 16/9/2013 l'ASL di Benevento chiedeva integrazioni al Piano di Lavoro, sospendendo l'iter amministrativo e in particolare chiedeva di procedere alla indicazione del sito di discarica finale del mca rimosso;
- b) che, in considerazione del tempo trascorso, con nota prot. 2014.0010741 del 8/1/2014 questo Ufficio del Datore di Lavoro sollecitava la ditta appaltatrice a provvedere al completamento della pratica presso l'ASL di BN;
- c) che, con nota n. 42/GV del 31 28/2/2014, la S.ECO.IT srl forniva integrazioni alla ASL;
- d) che, con nota prot. n. 40875 del 18/3/2014, la ASL di BN comunicava che le suddette integrazioni non venivano ritenute sufficienti all'espletamento della pratica sospesa;
- e) che nonostante le interlocuzioni telefoniche intercorse tra il funzionario dell'Ufficio Ing. T. Compagnone - direttore dei lavori - e personale della Società S.ECO.IT s.r.l., non è risultato esservi alcuno sviluppo della pratica per l'ottenimento del nulla osta presso l'ASL di Benevento;
- f) che con nota prot. n. 397314 del 11/6/2014, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/90 e in applicazione delle relative garanzie di partecipazione al procedimento, veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dei lavori per grave inadempimento del contratto stipulato;
- g) che, alla scadenza del termine fissato, non risultano presentate dalla ditta interessata memorie o documenti in opposizione al procedimento di revoca;
- h) che, con nota prot. n. 2014.0527179 del 29/7/2014, il Direttore dei Lavori ha redatto verbale di risoluzione contratto per grave ritardo della società SECOIT ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006;
- i) che con nota prot. n. 2014.0527285 del 29/07/2014, l'Ufficio ha trasmesso alla Società SECOIT il verbale di proposta della D.L. per la risoluzione del contratto, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni affinché la ditta appaltatrice facesse pervenire eventuali memorie scritte da valutarsi prima del definitivo avvio della procedura di rescissione del contratto per grave inadempimento;

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine suddetto, non risultano pervenuti memorie o documenti funzionali all'effettivo completamento dell'iter burocratico in corso presso la ASL e alla conseguente attuazione dei lavori in oggetto;

VALUTATO che l'inerzia della Ditta in questione costituisce una chiara volontà della SECOIT srl di non dare corso al completamento della pratica presso l'ASL di Benevento per l'ottenimento del parere di competenza necessario all'avvio dei lavori;

RITENUTO

- a) di dover prendere atto che il Piano di Lavoro relativo all'intervento di cui all'oggetto presentato dalla società SECOIT non ha ottenuto il N.O. dall'ASL di Benevento in quanto carente dell'indicazione

- del sito della discarica finale del mca rimosso; di dover procedere alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 65 del 25/07/2012 di affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta S.ECO.IT. Srl;
- b) di dover revocare il Decreto Dirigenziale n. 65 del 25/07/2012 di affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta S.ECO.IT. Srl;
- c) di dover procedere, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, per le gravi inadempienze e i gravi ritardi nell'esecuzione, alla risoluzione del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 sottoscritto con la ditta S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. con sede legale in Via G. Porzio, 4 – C.D.N. Is. G/2 – 80143 Napoli– C.F. e P.I. 05455230633 per l'esecuzione dell'intervento di bonifica da Materiale Contenente Amianto per i siti del Settore Foreste di Benevento “Vivaio Fizzo di Bucciano” (BN) e “C.O.T. di San Salvatore Telesino” (BN) - CIG: Z6706319F0 - per un totale complessivo di € 7.381,00 – a causa del mancato ottenimento del nulla osta alla esecuzione dei lavori da parte dell'ASL di Benevento;
- d) di dover disporre l'applicazione della penale prevista dall'art. 10 del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 sottoscritto tra l'impresa SECOIT e l'Amministrazione Regionale, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art.9 del contratto medesimo;
- e) di dover precisare che il termine di decorrenza per il calcolo della suddetta penale è da intendersi il decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ASL di cui al punto a) del “Considerato”, vale a dire il 28 marzo 2014;
- f) di dover disporre per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle opere l'applicazione di una penale pari al 1%o dell'importo contrattuale netto;
- g) di dover disporre lo svincolo della polizza assicurativa per responsabilità civile sottoscritta dalla Società SECOIT con la società HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia 691 in data 05/02/2013 n.691009922
- h) di procedere ad incamerare la garanzia fideiussoria dell'importo di € 610.00 rilasciata dalla società HDI Assicurazione S.p.A. Agenzia 691 in data 05/02/2013 N 691009921 a rivalsa della penale e del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art.10 cm. 3 del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 e dell'art. 54 com. 6 L.R. n. 3/07;
- i) di dover procedere a interpellare la SMIN srl di Pozzuoli, ditta seconda classificata nella procedura di evidenza per l'affidamento dei lavori in oggetto, onde verificare la disponibilità alla realizzazione degli stessi, riservandosi di adottare gli eventuali atti consequenziali;

VISTI

- ↑ il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- ↑ Il D.Lgs. 163/2006;
- ↑ Il D.Lgs. 152/2006;
- ↑ la legge 257/1992;
- ↑ Il D.P.R. 207/2010;
- ↑ il D.M. 6.9.1994;
- ↑ la L.R. 3/2007;
- ↑ la L.R. 7/2002 concernente il Nuovo Ordinamento Contabile;
- ↑ la L. R. n. 2 del 27 gennaio 2012 "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio di previsione per il triennio 2012-2014";
- ↑ L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
- ↑ la L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania (legge di stabilità regionale 2014);
- ↑ la Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 1.4.2014, avente ad oggetto “approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016”;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Servizi *Prevenzione Tecnica-amministrativa* e *Ufficio di Collegamento col Territorio* dell'Ufficio del Datore di Lavoro nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dai Dirigenti dei servizi medesimi;

D E C R E T A

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- 1) di prendere atto che il Piano di Lavoro relativo all'intervento di cui all'oggetto presentato dalla società SECOIT non ha ottenuto il N.O. dall'ASL di Benevento in quanto carente dell'indicazione del sito della discarica finale del mca rimosso;
- 2) di dare atto – per effetto del verbale redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163 del 12/4/2006, di cui alla nota prot. n. 2014.0527179 del 29/7/2014 – della mancata volontà della ditta appaltatrice SECOIT srl di eseguire i lavori in parola;
- 3) di revocare il Decreto Dirigenziale n. 65 del 25/07/2012 di affidamento dei lavori in oggetto alla Ditta S.ECO.IT. Srl;
- 4) di procedere, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006, per le gravi inadempienze e i gravi ritardi nell'esecuzione, alla risoluzione del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 sottoscritto con la ditta S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. con sede legale in Via G. Porzio, 4 – C.D.N. Is. G/2 – 80143 Napoli– C.F. e P.I. 05455230633 per l'esecuzione dell'intervento di bonifica da Materiale Contenente Amianto per i siti del Settore Foreste di Benevento “Vivaio Fizzo di Bucciano” (BN) e “C.O.T. di San Salvatore Telesino” (BN) - CIG: Z6706319F0 - per un totale complessivo di € 7.381,00 – a causa della mancata esecuzione degli stessi;
- 5) di disporre l'applicazione della penale prevista dall'art. 10 del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 sottoscritto tra l'impresa SECOIT e l'Amministrazione Regionale, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art.9 del contratto medesimo;
- 6) di precisare che il termine di decorrenza per il calcolo della suddetta penale è da intendersi il decimo giorno successivo alla comunicazione dell'ASL di cui al punto a) del “Considerato”, vale a dire il 28 marzo 2014;
- 7) di disporre per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle opere l'applicazione di una penale pari al 1%o dell'importo contrattuale netto;
- 8) di disporre lo svincolo della polizza assicurativa per responsabilità civile sottoscritta dalla Società SECOIT con la società HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia 691 in data 05/02/2013 n.691009922
- 9) di procedere ad incamerare la garanzia fideiussoria dell'importo di € 610.00 rilasciata dalla società HDI Assicurazione S.p.A. Agenzia 691 in data 05/02/2013 N 691009921 a rivalsa della penale e del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art.10 cm. 3 del contratto CO/2013.005 del 19/3/2013 e dell'art. 54 com. 6 L.R. n. 3/07;
- 10) di procedere a interpellare la SMIN srl di Pozzuoli, ditta seconda classificata nella procedura di evidenza per l'affidamento dei lavori in oggetto, onde verificare la disponibilità alla realizzazione degli stessi, riservandosi di adottare gli eventuali atti consequenziali;
- 11) di disporre la comunicazione del presente Decreto alla Società S.ECO.IT SERVIZI ECOLOGICI ITALIANI S.R.L. con sede legale in Via G. Porzio, 4 – C.D.N. Is. G/2 – 80143 Napoli ;
- 12) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente Decreto:
 - all'U.O.D. 52.06.07 “Foreste” ;
 - all'U.O.D. 55.15.04 “Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni demaniali e patrimoniali”.

Paolo Gargiulo